

**Sentenza:** 22 dicembre 2010, n. 364

**Materia:** Enti locali

**Limiti violati:** Artt. 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Corte di Appello di Potenza

**Oggetto:** Artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera).

**Esito:** Illegittimità costituzionale in parte qua degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera) per violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost.  
Assorbimento delle ulteriori censure proposte in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 128 (vecchio testo) e 119 Cost.

**Estensore nota:** Paola Garro

La Corte di Appello di Potenza, nell'ambito di un giudizio vertente tra la Provincia di Matera e la Regione Basilicata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), in riferimento agli articoli 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) della Costituzione.

La Corte, nell'esaminare la questione ad essa rimessa, delinea il quadro normativo in cui le disposizioni censurate si inseriscono.

Con la legge regionale 20 giugno 1979, n. 19 (Delega alle Comunità montane ed al Consorzio di comuni in materia di miglioramento fondiario, forestazione e assistenza tecnica), la Regione Basilicata aveva delegato alle comunità montane e, per i territori sui quali esse non erano operanti, ai comuni riuniti in Consorzio, alcuni compiti in ordine al finanziamento ed al credito per i progetti di miglioramento fondiario, nonché alcuni interventi in materia di forestazione, difesa idrogeologica dei territori e di miglioramento dell'ambiente, stabilendo, altresì, che al finanziamento delle funzioni delegate si sarebbe provveduto nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale.

Lo statuto del Consorzio dei comuni non montani del Materano stabiliva che alle spese necessarie per il funzionamento del Consorzio si dovesse provvedere, tra l'altro, con fondi stanziati dalla Regione. Con la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19), erano state delegate al Consorzio le funzioni amministrative in materia di opere da

realizzare nelle campagne, ma, preso atto dell'avvenuto recesso della maggior parte dei comuni, intervenuto ai sensi dell'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la successiva legge regionale n. 23 del 1992 ha disposto la soppressione del suddetto Consorzio e previsto, altresì, il trasferimento all'amministrazione provinciale di Matera delle funzioni regionali già delegate al Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.

Il giudizio *a quo* ha avuto origine dalla richiesta che l'INPS, in ragione dell'assunzione da parte del Consorzio di operai agricoli, aveva avanzato alla Provincia di Matera, succeduta nell'esercizio delle funzioni regionali già delegate al Consorzio, per ottenere il pagamento dei relativi contributi omessi e delle sanzioni pecuniarie irrogate in merito. Allo scopo di evitare maggiori oneri, la Provincia aveva aderito al condono previdenziale, versando gli importi richiesti, e poi agito in giudizio per ottenere la condanna della Regione Basilicata alla restituzione in proprio favore delle somme pagate all'INPS. La disciplina normativa contenuta negli artt. 2 e 4 della legge regionale n. 23 del 1992 è censurata dal giudice remittente sotto il profilo che, nello stabilire la soppressione del Consorzio e nel trasferire le funzioni regionali, già delegate al Consorzio stesso, alla Provincia di Matera, la citata legge regionale non ha specificato i mezzi attraverso i quali l'autorità delegata avrebbe dovuto far fronte ai rapporti economici sorti nel corso della gestione consortile.

La Corte accoglie la censura ritenendo violato il principio fondamentale della finanza pubblica che impone all'autorità delegante di disciplinare il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse, con conseguente lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, come in generale nelle situazioni analoghe, l'omissione da parte del legislatore regionale di una disciplina a riguardo può tradursi, secondo i giudici di legittimità, in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione. Tale conclusione è in linea con l'orientamento costante espresso dalla giurisprudenza costituzionale circa l'obbligatorietà, nel trasferimento di compiti da una articolazione ad altra del complessivo apparato della pubblica amministrazione, della scelta di tenere indenne il soggetto subentrante dalle passività maturate nella gestione dell'ente sostituito o soppresso, le cui funzioni siano attribuite ad altro soggetto. Tutto ciò in relazione alle esigenze di attuare il principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, secondo il quale le strutture pubbliche destinatarie di interventi di riforma devono iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni.

Alla luce dei principi espressi, per la Consulta la Regione Basilicata avrebbe dovuto dettare una specifica disciplina attinente al finanziamento della spesa per l'esercizio della delega da parte dell'Amministrazione provinciale, con riferimento al periodo precedente al conferimento della delega stessa e con riguardo alla situazione attiva e passiva esistente a tale data, in modo da tenere indenne la Provincia dagli oneri derivanti dalla passata gestione del Consorzio. Gli articoli denunciati sono pertanto illegittimi nella parte in cui non prevedono modalità di finanziamento della spesa per la provincia di Matera (amministrazione delegata) per far fronte alle passività maturate dal Consorzio prima della delega delle funzioni.